

ANTONINO CALÌ

AVVOCATO

Via Vicenza, 12/B, 95127 Catania

Via Armando Diaz, 28, 95040 Ramacca (CT)

Mobile (+39) 329 4792625

studiolegale.antoninocali@gmail.com

antonino.cali@pec.ordineavvocaticatania.it

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 E SS. C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

PREVIA DOMANDA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per la Sig.ra Leanza Rosaria, nata a Ramacca il 27.06.1962, ed ivi residente in Via Dei Ciclamini n. 5, C.F. LNZRSR62H67H168T, elettivamente domiciliata in Ramacca (CT), alla Via Armando Diaz n. 28, presso lo studio secondario dell'Avv. Antonino Calì del Foro di Catania (C.F. CLANNN80T17C351Y), che la rappresenta e difende giusta procura in allegato al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 1782756661 o all'indirizzo di pec "antonino.cali@pec.ordineavvocaticatania.it"

- ricorrente

CONTRO

- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A (C.F. 80185250588), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catania, via Vecchia Ognina n. 149;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F. 80018500829), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, via Fattori n. 60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catania, via Vecchia Ognina n. 149;



- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania (C.F. 80008730873), in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Catania, via Pietro Mascagni n. 52, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catania, via Vecchia Ognina n. 149;
- l'Istituto Comprensivo Statale "Ottavio Gravina De Cruyllas" di Ramacca (C.F. 82002420873), in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, con sede in Ramacca (CT), viale Libertà n. 20, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catania, via Vecchia Ognina n. 149

- resistenti

E NEI CONFRONTI

di tutti i collaboratori scolastici inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Catania, valevoli per il triennio 2017/20, ovvero nei confronti di tutti i collaboratori scolastici che, in virtù e per effetto dell'esatta collocazione del ricorrente nella III fascia delle suddette graduatorie di istituto verrebbero scavalcati nelle stesse graduatorie per punteggio dell'odierno ricorrente

- controinteressati

* * * * *

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto difensore precisa che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i collaboratori scolastici potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i collaboratori scolastici dell'Ambito territoriale di Catania che, in virtù e per effetto dell'esatta collocazione del ricorrente nella III fascia delle suddette graduatorie di istituto verrebbero scavalcati nelle stesse graduatorie per punteggio dell'odierno



ricorrente. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di contro interessati e per le difficoltà a reperirli, considerato che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile si può procedere alla notifica per pubblici proclami. Considerati i precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del MIUR. Tanto premesso e considerato, il sottoscritto difensore

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice adito Voglia autorizzarlo a procedere con la notifica per pubblici proclami da effettuare sul sito istituzionale del MIUR come da prassi.

* * * * *

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La Sig.ra Leanza Rosaria, odierna ricorrente, è in possesso di diploma di Ragioneria conseguito nell'a.s. 1980/1981 presso l'I.T.C. "G. Russo" di Paternò (CT).

Come inserito dalla stessa nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2014-2017 per il personale A.T.A. (doc. 1), e successivamente riconfermato, la ricorrente ha prestato servizio in qualità di docente regionale e con contratto a tempo determinato presso il Ce.Fo.P. (Centro di Formazione Professionale, d'ora in poi denominato solamente "Ce.Fo.P."), dal 15.05.1986, per 103 (centotre) mesi e 15 (quindici) giorni, nel comune di Ramacca (CT).

Successivamente, dal 01.01.1994, per 24 (ventiquattro) mesi, la Sig.ra Leanza ha prestato servizio, in qualità di docente regionale e con contratto a tempo determinato, presso il Ce.Fo.P. nel comune di Caltagirone (CT).

Dal 01.01.1995, per 36 (trentasei) mesi, la Leanza ha prestato servizio, in



qualità di docente regionale e con contratto a tempo determinato, presso il Ce.Fo.P. nel comune di Paternò (CT).

Dal 01.01.1997, per 60 (sessanta) mesi, la Sig.ra Leanza Rosaria ha prestato servizio, in qualità di docente e con contratto a tempo determinato, presso il Ce.Fo.P. nel comune di Catania.

Dal 01.01.2001, per 24 (ventiquattro) mesi, la Sig.ra Leanza Rosaria ha prestato servizio, in qualità di docente e con contratto a tempo determinato, presso il Ce.Fo.P. nel comune di Paternò (CT).

Dal 01.01.2002, per 120 (centoventi) mesi, la Sig.ra Leanza ha prestato servizio, in qualità di docente e con contratto a tempo determinato, presso il Ce.Fo.P. nel comune di Palagonia (CT).

Dal 01.01.2011, per 12 (dodici) mesi, la Sig.ra Leanza ha prestato servizio, in qualità di docente e con contratto a tempo determinato, presso il Ce.Fo.P. in A.S. nel comune di Palagonia (CT).

Dal 01.01.2012, per 12 (dodici) mesi, la Sig.ra Leanza ha prestato servizio, in qualità di docente e con contratto a tempo determinato, presso il Ce.Fo.P. in A.S. nei comuni di Grammichele (CT) e Palagonia (CT).

La Sig.ra Leanza Rosaria è stata inserita, al fine di essere individuata quale destinataria di incarichi di supplenza, nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA per il triennio scolastico 2014-2017 della provincia di Catania, con punteggio totale 27,38 suddiviso in 7,83 punti per titoli culturali e 19,55 punti per servizio. Attualmente, la Sig.ra Leanza è inserita, previa richiesta di conferma/aggiornamento delle precedenti, nelle medesime graduatorie per il triennio scolastico 2017-2020 (doc. 2), per i profili professionali di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico, con punteggio identico al precedente.

Con prot. n. 6265 del 01.10.2018 (doc. 3), previo provvedimento del Dirigente



Scolastico che individuava la Sig.ra Leanza quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29.11.2007 per il comparto scuola, in quanto inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A. per il profilo di collaboratore scolastico, l'odierna ricorrente stipulava con il citato Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Ottavio Gravina De Cruyllas" di Ramacca (CTIC89100L) contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale A.T.A. per il profilo di collaboratore scolastico, supplente temporaneo per la sostituzione del Sig. Sciarotta Sebastiano, assente dal 27.09.2018 al 27.10.2018, con decorrenza dal 01.10.2018 e cessazione al 27.10.2018 per 36 (trentasei) ore settimanali di servizio.

Successivamente, a causa del prolungamento dell'assenza del sopra citato Sig. Sciarotta Sebastiano, con prot. n. 7101 del 29.10.2018 (doc. 4), la Sig.ra Leanza stipulava con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Ottavio Gravina De Cruyllas" di Ramacca (CTIC89100L) un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale A.T.A. per il profilo di collaboratore scolastico, supplente temporaneo per la sostituzione del Sig. Sciarotta Sebastiano, assente dal 28.10.2018 al 30.11.2018, con decorrenza dal 28.10.2018 e cessazione al 30.11.2018 per 36 (trentasei) ore settimanali di servizio.

Orbene, nella graduatoria di istituto di terza fascia per il personale A.T.A. per il triennio scolastico 2017-2020, l'odierna ricorrente risultava utilmente inserita in posizione n. 44 (con punteggio pari a 27,38) relativamente al profilo di "Collaboratore Scolastico".

Sennonché, a seguito di verifica dei dati ai sensi dell'art. 7 del D.M. 640 del 30.08.2017, in data 19.02.2019 (prot. n. 1182, tit. C, Cl. 7, fasc. PERS), in virtù



dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla P.A. per la tutela del pubblico interesse, l'odierna ricorrente riceveva notifica del decreto, a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Ottavio Gravina De Cruyllas" di Ramacca, Josephine Monica Scavo, contenente la rettifica del punteggio attribuito alla Sig.ra Leanza Rosaria nella graduatoria di terza fascia, considerato che i servizi prestati presso gli istituti e/o Enti di Formazione Professionale non sono valutabili in quanto resi non alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, Enti Locali, Patronati Scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica come da allegato A del D.M. 640/2017 (Doc. 5).

Nel dettaglio, dalla verifica svolta dall'Istituto Scolastico *de quo*, sono stati rettificati i punteggi della Sig.ra Leanza, con riguardo ai servizi dichiarati nelle domande di inserimento nelle graduatorie di istituto ne è stato cancellato *in toto* il relativo punteggio ed è stato acclarato che, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 640 del 30.08.2017, il servizio prestato sulla base di erronea valutazione sarà considerato prestato di fatto e non di diritto.

A tal riguardo, a seguito del citato provvedimento, alla Sig.ra Leanza sono stati riconosciuti i seguenti punteggi:

- profilo di Assistente Amministrativo (AA), punteggio totale pari a 6,93 (6,33 per titolo di accesso e 0,60 per altri titoli);
- profilo di Assistente Tecnico (AT), punteggio totale pari a 6,93 (6,33 per titolo di accesso e 0,60 per altri titoli);
- profilo Collaboratore Scolastico (CS), punteggio totale pari a 6,63 (6,33 per titolo di accesso e 0,30 per altri titoli).

A seguito della predetta rettifica, la Sig.ra Leanza Rosaria si ritrova in posizione 2085bis della graduatoria di istituto di terza fascia per il personale A.T.A. (Doc. 6).



Orbene, detto provvedimento, oggetto della presente impugnativa, deve essere ritenuto illegittimo, e pertanto va annullato e/o con qualsiasi altra statuizione invalidato, per i seguenti

MOTIVI

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con Decreto Ministeriale n. 104 del 10 novembre 2011, istituiva le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale amministrativo, tecnico ausiliario.

Ai fini dell'inserimento in graduatoria, veniva riconosciuto valido il servizio prestato in scuole statali di ogni ordine e grado, scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute.

Con Decreto Ministeriale n. 374 del 2017 dell'1 giugno 2017, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha riaperto le graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per l'aggiornamento della seconda e della terza fascia considerando valido, tra gli altri, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo.

La legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato «nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale (articolo 2, comma 1, lettera d).



I due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che: a) entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione; b) è possibile transitare dall'uno all'altro; c) da ambedue, con diverse modalità fissate con legge statale, è consentito l'accesso all'esame di Stato.

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP), nati sperimentalmente nel 2003 e diventati ordinamentali nel 2011, sono destinati a studenti che abbiano concluso il primo ciclo di istruzione (scuola secondaria di I grado). Il sistema di Istruzione e Formazione Professionale si articola in percorsi triennali di qualifica e quadriennali di diploma che consentono l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il diritto-dovere di istruzione e formazione.

I percorsi leFP sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87), in regime di sussidiarietà, se previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi.

Inoltre, il comma 4-bis dell'art. 5 del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 dispone che *“L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto*



della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata disponibilità del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 75 del 19 aprile 2001 nonché nelle graduatorie d'istituto. È riconosciuta la medesima valutazione del servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio, nelle graduatorie di istituto previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 62 del 13 luglio 2011 e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 104 del 10 novembre 2011”.

Ciò posto e descritto, non si spiega come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto ai fini del punteggio il servizio prestato presso i Centri di Formazione Professionale, mentre al personale amministrativo, tecnico ausiliario venga negato, considerato che anche quest’ultimi svolgono un servizio parificato a quello svolto nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate e legalmente



riconosciute.

Tutto ciò precisato, si ritiene che la condotta tenuta dall'Istituto Comprensivo Statale "Ottavio Gravina De Cruyllas" di Ramacca possa essere ritenuta ritorsiva e discriminatoria, nonché contraria al principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione italiana.

A tal proposito, il primo comma dell'art. 3 è dedicato al principio di uguaglianza formale e all'enunciazione di una serie di divieti di discriminazione; il secondo comma enuclea, invece, il principio dell'uguaglianza sostanziale. Il principio dell'uguaglianza formale deve essere inteso come eguale soggezione di tutti al diritto: il nucleo forte del principio di uguaglianza è costituito dall'impossibilità per il legislatore di operare distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, etc. Tale principio vuole prescrivere leggi generali ed astratte per evitare discriminazioni. Il principio di uguaglianza sostanziale, comporta, invece, l'impegno dello Stato a creare le condizioni di eguaglianza sostanziale fra i cittadini, ovvero a rimuovere gli ostacoli di natura economico-sociale che di fatto impediscono la partecipazione dell'individuo alla vita del Paese. Tale principio tende a provvedere a singoli casi per eliminare eventuali svantaggi.

Infine, è palese, quindi, il grave danno occorso alla ricorrente consistente nella cd. "perdita di chance", se la stessa avesse legittimamente mantenuto la posizione occupata in graduatoria in maniera tale da consentirle di essere individuata quale destinataria di incarichi di supplenza, nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA per il periodo rimanente del triennio scolastico in corso.

FUMUS BONI JURIS

Da quanto detto discende ampiamente la sussistenza del requisito del *fumus boni juris*.



Per tale grave motivo di urgenza si chiede che l'On.le Tribunale adito Voglia accogliere in via d'urgenza il presente ricorso.

PERICULUM IN MORA

Quanto al *periculum in mora*, nel caso di specie si configura in capo al ricorrente la sussistenza di un pericolo di danno imminente ed irreparabile se si considera che, con riferimento al personale ATA della scuola, il danno è configurabile a causa del mancato inserimento della stessa nella legittima posizione con punteggio totale pari a 27,38, comprensivo del punteggio relativo al servizio prestato nel Centro di Formazione Professionale ampiamente citato, in seno alla terza fascia delle graduatorie di istituto. Ciò rende più difficile per il ricorrente l'inserimento nella scuola perché pospone la sua posizione in graduatoria, con inevitabile perdita di opportunità di lavoro fino alla fine dell'anno scolastico in corso.

Concludendo, la mancata adozione del provvedimento cautelare sarebbe tale da comportare un danno grave ed irreparabile per la posizione dell'odierno ricorrente; al contempo deve ritenersi che, nella valutazione e comparazione dei contrapposti interessi, riferibili, rispettivamente, alle parti resistenti e all'odierno ricorrente, debba senz'altro essere attribuita prevalente tutela, ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare, alla posizione dell'odierno ricorrente, proprio in considerazione del danno grave ed irreparabile che potrebbe derivare alla posizione dello stesso dal mancato inserimento nella posizione precedentemente occupata in terza fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Catania, valevoli per il triennio 2017/20, per i su indicati profili.

* * * * *

Per tutto quanto sopra esposto, con riserva di più ampiamente illustrare, dedurre e contro dedurre in sede di discussione, il sottoscritto difensore



chiede che l'Ill.mo Tribunale di Caltagirone – Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa ai sensi dell'art. 415 c.p.c. e previo accertamento e pedissequa declaratoria di illegittimità, per i motivi *ut supra* spiegati Voglia, *reiectionis adversis*, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE,

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*:

- **ordinare** alle Amministrazioni convenute, vale a dire. 1) Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*; 2) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*; 3) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania, in persona del Direttore *pro tempore*; 4) Istituto Comprensivo Statale "Ottavio Gravina De Cruyllas" di Ramacca, in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*; ognuna per le proprie determinazioni, di ripristinare la posizione in graduatoria della ricorrente così come occupata a seguito della presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Catania, valevoli per il trienni 2014/2017 e 2017/2020, in maniera tale da consentirle di essere individuata quale destinataria di incarichi di supplenza, nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA per il periodo rimanente del triennio scolastico in corso.

NEL MERITO:

- **annullare** il provvedimento del 19.02.2019, prot. n. 1182, tit. C, Cl. 7, fasc. PERS, a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo



Statale "Ottavio Gravina De Cruyllas" di Ramacca, Josephine Monica Scavo, con il quale, in virtù dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla P.A. per la tutela del pubblico interesse, alla odierna ricorrente veniva notificata la rettifica del punteggio attribuitole nella graduatoria di istituto di terza fascia;

- **disapplicare** la graduatoria di istituto *de qua*, valevole per il triennio 2017/20, nella parte in cui viene retrocessa la Sig.ra Leanza Rosaria alla posizione 2085bis;
- **disapplicare** il D.M. 640 del 30.08.2017, nella parte in cui, secondo quanto disposto dall'art. 7, il servizio prestato sulla base di erronea valutazione sarà considerato prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non dovrà essere attribuito alcun punteggio;
- **accertare e dichiarare** il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi riconosciuto - nelle graduatorie permanenti relative ai profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico istituite presso la provincia di Catania, anni scolastici 2017-2020 e successivi - il punteggio maturato comprensivo di tutto il servizio svolto, presso il Ce.Fo.P., per tutte le ragioni *ut supra* spiegate e che ivi si intendono integralmente ripetute e trascritte;
- **per l'effetto, ordinare** alle Amministrazioni resistenti a provvedere all'emanazione di tutti gli atti ritenuti necessari al fine del predetto riconoscimento, avuto riguardo alle graduatorie per i profili di A.A. e C.S. relative agli anni scolastici 2017/2020, nonché alle successive.

Si fa espressa riserva di domanda di risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti e/o subendi dal ricorrente quale conseguenza immediata e diretta della mancata assegnazione del servizio per la



continuazione dell'anno scolastico in corso.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e IVA.

SI PRODUCONO:

Procura alle liti;

Doc. 1) Copia della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2014-2017 per il personale A.T.A.;

Doc. 2) Copia della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017-2020 per il personale A.T.A.;

Doc. 3) Copia del contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale A.T.A. per il profilo di collaboratore scolastico, supplente temporaneo per la sostituzione del Sig. Sciarotta Sebastiano (Istituto Comprensivo Statale "Ottavio Gravina De Cruyllas" di Ramacca, prot. n. 6265 del 01.10.2018);

Doc. 4) Copia del contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale A.T.A. per il profilo di collaboratore scolastico, supplente temporaneo per la sostituzione del Sig. Sciarotta Sebastiano (Istituto Comprensivo Statale "Ottavio Gravina De Cruyllas" di Ramacca, prot. n. 7101 del 29.10.2018);

Doc. 5) Copia del decreto del 19.02.2019 (prot. n. 1182, tit. C, Cl. 7, fasc. PERS);

Doc. 6) Copia della graduatoria di istituto di terza fascia per il personale A.T.A.;

Doc. 7) Dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale o economica della Sig.ra Leanza Rosaria;

Doc. 8) Copia del documento di identità e del codice fiscale della Sig.ra Leanza



Rosaria.

* * * * *

DICHIARAZIONE DI VALORE ED ESENZIONE DAL C.U.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile. Ai fini dell'esenzione dal contributo unificato come indicato dagli art. 9, comma 1-bis, e art. 13, comma 1 a), della L. n. 111/2011, la parte ricorrente dichiara di essere titolare di un reddito familiare imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito inferiore rispetto al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del citato testo unico, esente pertanto da contributo unificato (come da autocertificazione che si allega con doc. 7).

Ramacca, 18 aprile 2019

Avv. Antonino Calì

